

**FOGLIO INFORMATIVO
PEGNO SU TITOLI E VALORI**

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca illimity Bank S.p.A.
Via Soperga 9 – 20124 Milano
Numero Verde: 800 89 44 66/77
Sito Internet: www.illimitybank.com
PEC: illimity@pec.illimity.com
N. di iscrizione all'Albo delle Banche: 5710
Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano: REA MI-2534291
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia
Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia S.p.A.

CHE COS'È IL PEGNO

Il pegno è un diritto reale di garanzia che il Costituente (può trattarsi del cliente debitore oppure di un terzo) concede al creditore (la Banca) a garanzia del soddisfacimento di una determinata obbligazione, attribuendo al creditore (la Banca) un diritto di prelazione sul bene pignato. Il pegno è regolato dagli articoli 2784 e ss. del codice civile, nonché dalla normativa speciale eventualmente applicabile a seconda della natura del bene costituito in garanzia.

Il pegno può avere ad oggetto, tra l'altro, titoli di stato, obbligazioni, azioni quotate e non quotate, quote di s.r.l., quote di fondi comuni di investimento, strumenti finanziari, crediti, saldo di conto corrente o depositi a risparmio.

Caratteristiche del pegno.

Un pegno può garantire uno o anche più finanziamenti e richiede la firma di un atto (atto di pegno); a seconda della natura del bene costituito in garanzia, ai fini della costituzione del pegno può essere necessario il compimento di altre formalità come comunicazioni, notifiche, annotazioni sul titolo, apposizione della girata o vincolo sul titolo, consegna del bene o titolo al creditore, annotazioni su registri o conti; in alcuni casi l'atto di pegno deve essere fatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata.

Rischi del pegno.

Tra i principali rischi, va tenuto presente che:

- in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite dal pegno, la Banca ha diritto di escutere il pegno nelle forme previste nell'atto di pegno, per estinguere o ridurre il debito del debitore principale;
- il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca consentisse al debitore principale oltre i limiti del credito accordato in dipendenza del rapporto garantito o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse stato incassato dalla Banca in pagamento di obbligazioni garantite e che dovesse essere restituito in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo;
- in caso di diminuzione del valore degli strumenti finanziari costituiti in pegno rispetto a quello stabilito inizialmente, la Banca ha il diritto di chiedere il reintegro della garanzia; in caso di mancato reintegro della garanzia entro 15 giorni, la Banca potrà ridurre proporzionalmente il credito concesso in dipendenza del rapporto garantito dandone comunicazione al debitore principale, ovvero anche procedere alla risoluzione contrattuale e/o al recesso ai sensi dei contratti che regolano il rapporto garantito.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito sono riepilogate le principali condizioni economiche applicate al pegno. Coerentemente con quanto previsto dalla vigente normativa in materia di trasparenza, le condizioni sono indicate nella misura massima se a favore della Banca e minima se a favore del Costituente.

Le voci di costo di seguito riportate sono indicative. Questo vuol dire che il prospetto non include tutte le voci di costo. Alcune delle voci escluse potrebbero essere importanti in relazione al singolo rapporto (a titolo esemplificativo, costi notarili e/o di registrazione, oneri fiscali). Le spese e gli oneri fiscali di qualunque genere in connessione al pegno, all'atto di pegno ed alla sua esecuzione e modifica, ivi incluse le spese e i costi (anche notarili e/o di registrazione) connessi al perfezionamento del pegno e i costi che la Banca dovesse sostenere in relazione all'atto di pegno e al pegno, anche in caso d'uso, sono a carico esclusivo del Costituente, salvo quanto diversamente disposto da norme fiscali inderogabili. Inoltre, ove il pegno abbia ad oggetto il saldo di conto corrente o depositi a risparmio è opportuno consultare anche il foglio informativo del servizio di conto corrente e/o deposito a risparmio.

Condizioni economiche	
Voci di Costo	Costo
Acquisizione garanzia	0 euro
Rilascio di pegno	0 euro
Modifica del pegno	100 euro
Integrazione del pegno	100 euro

Spese per verifica liberazione dei proventi	100 euro
Spese per sostituzione dell'oggetto del pegno	100 euro

Spese documentazione	
Voci di Costo	Costo
Spese per copia del contratto e del documento di sintesi in corso di rapporto	0 euro
Spese per invio documentazione relativa alla trasparenza bancaria:	
- Cartaceo	2 euro
- Posta elettronica	0 euro

RECESSO E RECLAMI

Recesso

Il pegno rimane efficace fino alla definitiva estinzione delle obbligazioni garantite. Non è pertanto prevista alcuna facoltà di recesso da parte del Costituente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Costituente e la Banca in relazione all'atto di pegno e/o al pegno, il Costituente può presentare un reclamo alla Banca, anche per lettera raccomandata a.r. o per via telematica a Illimity Bank S.p.A. Via Sopergera, n. 9, 20124 Milano o all'indirizzo e-mail reclami@illimity.com o all'indirizzo di posta elettronica certificata illimity@pec.illimity.com.

La Banca deve rispondere entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento di tale reclamo. Se il Costituente non è soddisfatto della risposta della Banca o non ha ricevuto risposta entro il suddetto termine di 60 (sessanta) giorni può fare ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca. La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Costituente di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

Ai fini del rispetto degli obblighi previsti dal D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 (e successive modificazioni e integrazioni) in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria, ed anche in assenza di preventivo reclamo, il Costituente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (<http://www.conciliatorebancario.it>, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui al predetto D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 si intende assolta nel caso in cui il Costituente abbia esperito il procedimento di cui al comma 1 del presente articolo innanzi all'ABF.

GLOSSARIO

Costituente	Persona fisica o giuridica che costituisce il pegno a favore della Banca.
Debitore principale	Persona fisica o giuridica di cui si garantisce l'adempimento in favore della Banca.
Gestione accentrata	Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.
Strumenti finanziari	Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc.; i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza, e gli altri strumenti indicati all'art. 1 comma 2 del D.lgs. 58/98.
Strumenti finanziari dematerializzati	Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.
Terzo	Persona fisica o giuridica, diversa dal debitore principale, che nell'interesse di quest'ultimo, costituisce il pegno a favore della Banca.